



# 3 minuti per i giovani.

Onorevoli Consiglieri nazionali,  
Onorevoli Consiglieri agli Stati,

per leggere questo parere vi basteranno tre minuti. Solo tre minuti per uno spaccato preciso e pertinente di un oggetto concernente l'infanzia e la gioventù.

Con i migliori auguri di una proficua sessione autunnale 2020, *Sami Kanaan, presidente della CFIG*

---

## **Sì all'istituzione a livello nazionale di un difensore civico dei diritti dell'infanzia**

La creazione a livello nazionale di un organo indipendente per la difesa dei diritti dell'infanzia permetterebbe di completare l'offerta esistente e di rafforzare l'attuazione dei diritti dei minori in Svizzera. La Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG) raccomanda di dare seguito alla mozione Noser 19.3633 Difensore civico dei diritti dell'infanzia<sup>1</sup>.

La mozione chiede che siano sottoposte al Parlamento le basi giuridiche per l'istituzione di un difensore civico dei diritti dell'infanzia, che garantisca l'accesso alla giustizia a tutti i bambini e i giovani fino ai 18 anni provenienti da tutta la Svizzera. Secondo quanto chiesto dall'autore, il servizio di mediazione in questione avrebbe lo scopo di informare e consigliare i minori e le persone a loro vicine in merito ai loro diritti, se necessario fungere da intermediario tra i minori e gli organi statali, e formulare raccomandazioni.

Per poter adempiere questi compiti, il difensore civico dei diritti dell'infanzia necessita delle competenze necessarie per lo scambio di informazioni con le autorità competenti, del diritto di accesso alle informazioni e di una dotazione finanziaria. Questi punti vanno disciplinati nella base giuridica richiesta.



**Il servizio di mediazione è facilmente accessibile e adeguato ai bisogni dei minori.**

In Svizzera, i minori possono beneficiare di un'offerta variegata di servizi di informazione, consulenza e sostegno. Nessuno di questi servizi però risponde a quanto chiesto dal Comitato ONU per i diritti del fanciullo nelle raccomandazioni rivolte al nostro Paese: un organo centrale e indipendente preposto al monitoraggio dell'attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (CRC) e abilitato a ricevere e a esaminare denunce individuali sposte da minori e ad avviare indagini sulla controversia, in modo adeguato ai loro bisogni. In conformità con i Principi di Parigi, il difensore civico dei diritti dell'infanzia deve essere indipendente per quanto concerne finanziamento e incarico. Non è sufficiente migliorare il coordinamento dell'offerta esistente:

---

<sup>1</sup> La CFIG ha elaborato un documento di riferimento sull'istituzione a livello nazionale di un difensore civico dei diritti dell'infanzia: <https://www.ekkj.admin.ch/it/pubblicazioni/ulteriori-pubblicazioni/>



---

L'organo in questione andrà a integrare la futura Istituzione nazionale per i diritti umani (INDU), a cui non sarà affidato un mandato specifico nell'ambito dei diritti dell'infanzia e con la quale lavorerà in stretta collaborazione.

L'istituzione di un difensore civico dei diritti dell'infanzia per la Svizzera deve tenere conto della ripartizione federalistica delle competenze nell'ambito dell'attuazione della CRC, sia per quanto concerne l'impostazione dei suoi compiti e competenze che dal punto di vista organizzativo. La Svizzera può trarre ispirazione dall'esperienza di altri Paesi organizzati in modo federalistico.



### **Il difensore civico è abilitato a mediare e a ricevere le denunce sperte da minori.**

Il ricorso dei minori a un difensore civico nazionale dei diritti dell'infanzia presuppone che essi dispongano di informazioni per loro comprensibili sulle competenze e sui compiti della struttura e che questa sia accessibile ai minori nel modo più facile e adeguato possibile.

### **Compiti di un difensore civico dei diritti dell'infanzia**

Sebbene esistano servizi d'informazione in merito ai diritti dell'infanzia e alla loro attuazione, in Svizzera solo un numero limitato di minori è a conoscenza dei propri diritti e li fa valere se necessario.

Pertanto un compito fondamentale del difensore civico nazionale deve consistere nel garantire che tutti i minori dispongano delle medesime informazioni sui diritti dell'infanzia e nel coordinare le attività esistenti in questo ambito. Ciò è quanto la Svizzera è tenuta a fare secondo l'articolo 42 CRC.

L'organo nazionale deve inoltre fungere da servizio di consulenza e mediazione per i minori. L'accesso

alla giustizia, tra l'altro per quanto concerne il diritto dei minori di esprimersi e di essere ascoltati in tutte le questioni che li concernono, è disciplinato in modo differente a seconda dell'ambito e non è attuato in modo uniforme in tutta la Svizzera. Nonostante un netto miglioramento delle basi legali per l'ascolto dei minori nell'ambito delle procedure di diritto civile o penale negli ultimi anni, da un primo studio del Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) emergono notevoli differenze di applicazione<sup>2</sup>. I risultati e le raccomandazioni del secondo studio<sup>3</sup> potrebbero essere di rilievo, inoltre, per concretizzare la formulazione dei compiti di un difensore civico dei diritti dell'infanzia.

L'accesso alla giustizia dei minori e il loro diritto di essere ascoltati sono oggi garantiti in modo insufficiente a seconda dell'età, del domicilio o delle risorse dei medesimi. Non esiste un organo autonomo e indipendente in grado di consigliare i minori in questo genere di situazioni e di fornire, in virtù della sua funzione, raccomandazioni alle autorità competenti sull'attuazione del diritto.

Un difensore civico nazionale dei diritti dell'infanzia avrebbe la competenza di informare i minori o le loro persone di riferimento, di ricevere le denunce da questi sperte in modo adeguato ai loro bisogni e consigliarli, di esaminare la situazione, di fungere da intermediario e, se del caso, di apportare una rettifica nell'ottica dell'interesse superiore dei minori.



### **Informazioni complementari**

#### **Commissione federale per l'infanzia e la gioventù CFIG**

Effingerstrasse 20, 3003 Berna

Tel. +41 58 462 92 26

[ekkj-cfej@bsv.admin.ch](mailto:ekkj-cfej@bsv.admin.ch)

[www.cfig.ch](http://www.cfig.ch)

---

<sup>2</sup> <https://www.skmr.ch/de/schwerpunkte/zugang-justiz/kindesanhoerung/index.html> (in tedesco e francese).

<sup>3</sup> Rapporto redatto in adempimento del Postulato CSEC-N 14.3382 e studio del CSDU sull'attuazione dell'articolo 12 CRC: <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-80258.html>